

La presente deliberazione n. 56 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R.

dal 17 OTT. 2014 al _____.

Matera, _____

IL DIRETTORE
(Dr. Luigi Vergari)

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica

MATERA

L'anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di Ottobre,
l'Amministratore Unico dell'Azienda, dott. Vito Lupo, nominato con decreto della
Presidenza del Consiglio Regionale n. 19 del 01.07.2014, assistito dal Direttore, dott.
Luigi Vergari, con funzione e competenza anche segretariale, ha adottato la seguente:

17 OTT. 2014
DELIBERAZIONE N. 56/collo DEL _____

OGGETTO: Conferimento incarico di collaborazione coordinata e continuativa (a titolo gratuito) all'ing. Francesco Vizziello, nato a Matera il 10 novembre 1949, avente ad oggetto "attività di supporto all'ATER di Matera nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'art. 5 del Protocollo di intesa tra Anci e Regione Basilicata"

Formulazione dei pareri:

Dirigente dell'Ufficio Bilancio e Personale - dott. Vito Ruggieri: parere di regolarità contabile favorevole _____

Direttore – dott. Luigi Vergari:
parere di regolarità tecnica e di legittimità favorevole _____

L'AMMINISTRATORE UNICO

Visto l'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. ai sensi del quale: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità":

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. **(Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.)**

VISTO l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dalla legge n. 114/2014, ai sensi del quale: "È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2 -bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. **Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia**";

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di conferire un incarico di collaborazione coordinata e continuativa a un professionista esterno che svolga attività di supporto all'ATER di Matera nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'art. 5 del Protocollo di intesa tra Anci e Regione Basilicata;

CONSIDERATO che allo svolgimento della predetta attività, nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'art. 5 del Protocollo di intesa tra Anci e Regione Basilicata, non è possibile far fronte con il personale di

questa A.T.E.R., essendo tra l'altro il numero dei dipendenti in servizio di molto inferiore rispetto a quello previsto nella vigente dotazione organica;

ESAMINATO il curriculum del predetto ing. Vizziello, nato a Matera il 10 novembre 1949, acquisito al prot. n. 0013035 del 16 ottobre 2014, da cui risulta che il medesimo è iscritto all'albo dell'ordine degli ingegneri oltre ad aver maturato una significativa esperienza e competenza specialistica anche nell'ambito dell'edilizia residenziale;

RITENUTO di avvalersi del suddetto art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, come da ultimo modificato dalla legge n. 114/2014, e per l'effetto conferire a titolo gratuito il predetto incarico di collaborazione all'ing. Francesco Vizziello, nato a Matera il 10 novembre 1949, ed ivi residente alla via Sibari n. 23, già collocato in quiescenza, per la durata massima consentita di un anno, non prorogabile né rinnovabile;

TENUTO CONTO che ai sensi del citato art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dalla legge n. 114/2014, "Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata...";

VISTO il Bilancio di Previsione 2014 adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 85 del 23 dicembre 2013 e approvato dalla Regione Basilicata, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 11/2006, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 12 del 25 febbraio 2014;

ACCERTATO che, l'onere economico trova capienza, in conto competenza del predetto Bilancio, al capitolo n. 10403.006 "consulenze e prestazioni professionali" che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente dell'Ufficio Bilancio e Personale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e di legittimità del Direttore;

DELIBERA

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di conferire all'Ing. Francesco Vizziello, nato a Matera il 10 novembre 1949 e ivi residente alla via Sibari n. 23, da ritenersi esperto di provata competenza nelle materie di cui in narrativa, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto "attività di supporto all'ATER di Matera nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'art. 5 del Protocollo di intesa tra Anci e Regione Basilicata";
3. Di affidare l'incarico di cui al punto 2, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, come da ultimo modificato dalla legge n. 114/2014, per la durata massima consentita di un anno, non prorogabile né rinnovabile;
4. Di procedere, pertanto, alla stipulazione con l'ing. Francesco Vizziello di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, alle condizioni specificate nello schema di contratto, che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
5. Che l'impegno per le spese per viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute, debitamente documentate ed autorizzate dall'Amministratore Unico, verrà assunto di volta in volta con separato atto;
6. Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, stante l'urgenza;
7. Di demandare agli uffici gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE
(Dott. Luigi Vergari)

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Dott. Vito Lupo)